

REGOLAMENTO (UE) N. 1160/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2014****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative ai controlli di tali movimenti.
- (2) L'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 elenca i paesi terzi e i territori indenni da rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato rilevato che il rischio di introduzione della rabbia nell'Unione, a seguito di movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia provenienti da tali paesi terzi e territori, non è superiore al rischio che comportano tali movimenti tra gli Stati membri.
- (3) Per essere inserito nell'elenco, un paese terzo dovrebbe dimostrare la sua situazione per quanto riguarda la rabbia e la sua conformità ad alcune prescrizioni concernenti la notifica del sospetto di rabbia, il sistema di monitoraggio, la struttura e l'organizzazione dei suoi servizi veterinari, l'attuazione di tutte le misure di regolamentazione per la prevenzione e la lotta contro la rabbia e la normativa sulla commercializzazione dei vaccini anti-rabbia.
- (4) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha presentato informazioni sulla sua situazione per quanto riguarda la rabbia, nonché informazioni sulla conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 998/2003. Dalla valutazione di tali informazioni l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia risulta conforme alle prescrizioni pertinenti di detto regolamento e dovrebbe quindi essere inserita nell'elenco dell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003, fra la voce relativa a Santa Lucia e quella relativa a Montserrat è inserita la seguente voce:

«MK ... ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

⁽¹⁾ GUL 146 del 13.6.2003, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
